

OFFERTASOCIALE ASC

MISURE IN SOSTEGNO AL REDDITO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID – 19 *(Aggiornato al 19 giugno 2020)*

REDDITO DI EMERGENZA.....	2
REDDITO DI ULTIMA ISTANZA	3
CASSA INTEGRAZIONE ANTICIPATA.....	5
BONUS BABYSITTER e CENTRI ESTIVI	6
ESTENSIONE DEI GIORNI DI PERMESSO PER L. 104/92.	8
CONGEDO COVID 19	9
INDENNITA' LAVORI DOMESTICI- COVID 19.....	10
BUONI SPESA	11
PACCHETTO CREDITO IMPRESE	12
TAX CREDIT VACANZA - Bonus vacanze 2020	13
BONUS MOBILITA'.....	14
RIMBORSO ABBONAMENTI MEZZI PUBBLICI	15
ALTRE MISURE ATTIVE.....	16
DOTE SCUOLA "MATERIALE DIDATTICO" – "BORSE DI STUDIO"	16
RIMBORSO DOTE SPORT 2019	18
DUL: DOTE UNICA LAVORO REGIONE LOMBARDIA.....	20
GARANZIA GIOVANI	22
INFORMATIVA CAAF E SERVIZI ATTIVI ANCHE DA REMOTO.....	24
PACCHETTO CREDITO IMPRESE	25
REDDITO DI CITTADINANZA e PENSIONE DI CITTADINANZA.....	26
ASSEGNO DI NATALITA' (BONUS BEBE') per i nati nel 2020.....	29
BONUS LUCE, GAS E ACQUA	34
CARTA FAMIGLIA.....	36
CARTA ACQUISTI	37

REDDITO DI EMERGENZA

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53736>

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Brochure_Informativa_REM.pdf

TEMPI

La domanda va presentata entro il 30 giugno 2020, è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

IN COSA CONSISTE?

Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno economico istituita con l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A CHI È RIVOLTA?

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti (articolo 82, commi 2, 3 e 6):

- a) residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all'anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro: - per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro); - in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

IMPORTO DEL BENEFICIO

L'importo mensile del REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro. Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2, per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

L'importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

COME PRESENTARE DOMANDA

- online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
- tramite i servizi offerti dai Patronati

REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

IN COSA CONSISTE?

600 euro per professionisti iscritti alle casse private, agenti di commercio, dipendenti a tempo determinato.

Il Decreto Cura Italia, emanato per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus, ha previsto un aiuto economico anche per i **professionisti non iscritti all'INPS**.

Il Decreto interministeriale del 29 maggio 2020, ha stabilito i criteri per l'erogazione del bonus di 600 euro per il mese di aprile agli iscritti alle gestioni previdenziali dei professionisti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Va, innanzitutto, precisato che, coloro che sono stati ammessi al bonus di marzo, non devono ripresentare la domanda. Il pagamento relativo al mese di aprile, in questi casi, avverrà in automatico, fermo restando l'iscrizione da data antecedente al 23 febbraio 2020.

In tutti gli altri casi la domanda andrà presentata a Cassa Forense, **esclusivamente con modalità telematica**, attraverso l'apposita procedura che sarà attivata, **nell'area riservata del sito Internet dell'Ente, nel corso della giornata dell'8 giugno 2020**, in contemporanea con gli altri Enti aderenti all'Adepp, e **fino alle ore 24:00 dell'8 luglio 2020**.

A chi è rivolto:

Possono presentare istanza i **professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, che abbiano prodotto un reddito professionale non superiore a 50.000 per l'anno di imposta 2018, ivi compresi i neo iscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti.

In favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, a condizione che siano ancora iscritti all'ENPAFL, **l'indennità di 600 euro per il mese di aprile è erogata in via automatica, senza necessità di presentare una nuova domanda.**

Per avere diritto all'indennità occorre essere in possesso dei seguenti requisiti.

- aver percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro e di aver subito la limitazione dell'attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

oppure

- aver percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Coloro che si sono iscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, per avere diritto all'indennità, devono aver percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore a 50.000 euro.

Inoltre, i richiedenti **non devono aver presentato** per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; non devono essere già percettori dei benefici previsti dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 18/2020, convertito con la legge 27/2020 né degli ulteriori benefici di cui agli artt. 84, 85 e 98 del decreto-legge 34/2020 nonché del 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 4/2019, convertito dalla legge 26/2019 o del 'reddito di emergenza' di cui all'art. 82 del decreto-legge 34/2020.

Articolo	Descrizione
19	Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
20	Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in C.i.g. straordinaria
21	Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
22	Nuove disposizioni per la C.i.g. in deroga
27	Indennità professionisti e Co.co.co
28	Indennità per lavoratori autonomi
29	Indennità lavoratori stagionali turismo e stabilimenti termali
30	Indennità lavoratori settore agricolo
38	Indennità lavoratori dello spettacolo
96	Indennità collaboratori sportivi

MODALITA' DI RICHIESTA DOMANDA:

La graduatoria per le nuove domande verrà formata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo, previa verifica del possesso dei requisiti.

Il format dell'istanza, predisposto con l'indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia nel caso che di reddito professionale inferiore ai 35.000 euro, sia nel caso di reddito professionale ricompreso tra 35.000 e 50.000 euro, dovrà essere compilato in ogni sua parte, ivi compresa l'indicazione delle coordinate bancarie o postali. Alla domanda dovranno essere allegati, **a pena di inammissibilità**, copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale.

Informazioni disponibili su:

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-29052020.pdf>

CASSA INTEGRAZIONE ANTICIPATA

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/ammortizzatori-sociali/cittadini-anticipazione-sociale-cids-2020>

Le Banche potranno erogare le anticipazioni a tutti i lavoratori occupati presso unità produttive della Lombardia, per il periodo che intercorre fra la richiesta della Cassa integrazione da parte dell'azienda e la ricezione delle indennità erogata dall'INPS. Regione Lombardia istituirà il "Fondo Anticipazione Sociale 2020" per sostenere le anticipazioni effettuate dalle Banche. Per presentare domanda, i lavoratori in cassa integrazione possono telefonare direttamente al proprio istituto di credito, consulta l'elenco delle banche aderenti al seguente link. L'anticipazione massima concedibile è di 1.400 euro, nel caso di 9 settimane di cassa integrazione.

COME FUNZIONA

1. L'azienda presenta domanda di Cassa integrazione.
2. L'azienda comunica al lavoratore di aver presentato domanda di Cassa Integrazione.
3. Il lavoratore, con la comunicazione dell'azienda, contatta telefonicamente la propria banca per:
 - a. richiedere l'anticipazione pari a 1.400 euro in caso di nove settimane di cassa integrazione;
 - b. sottoscrivere il mandato irrevocabile alla banca a prelevare l'importo della Cassa Integrazione erogata dall'INPS a compensazione dell'anticipazione;
 - c. trasmettere la lettera inviata ad INPS con cui ha indicato il conto corrente dove versare l'importo della Cassa Integrazione da cui la banca recupererà l'anticipazione.
4. A seguito dell'autorizzazione della cassa integrazione, l'INPS erogherà l'indennità sul conto corrente del lavoratore e la banca recupererà l'importo anticipato.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I lavoratori in cassa integrazione possono telefonare direttamente al proprio istituto di credito e si occuperanno loro della gestione delle richieste.

BONUS BABYSITTER e CENTRI ESTIVI

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550>

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/2020_6_5_v2RevDCInclusione_Tutorial_Servizio.pdf

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/bonus-baby-sitting-e-servizi-integrativi-per-infanzia-online-la-circolare-inps.aspx/>

TEMPI

- La domanda di bonus baby sitting si può inviare dal 1° aprile 2020, per servizi resi dal 5 marzo nei periodi di chiusura dei servizi scolastici.
- La domanda di Bonus per i Servizi integrativi per l'infanzia si può inviare in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi per il periodo

A CHI è RIVOLTA?

Il Bonus spetta ai genitori o affidatari per i servizi di assistenza e sorveglianza dei MINORI:

- fino a 12 anni (alla data del 5 marzo);
- senza limiti di età, se disabili gravi;

per servizi resi dal 5 marzo nei periodi di chiusura dei servizi scolastici.

IMPORTI

Spetta fino a 1200 euro a:

- Dipendenti del settore privato;
- Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (art. 2, c. 26, l. 335/1995);
- Autonomi iscritti all'INPS (Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
- Autonomi iscritti alle casse professionali.

Se hai già presentato una domanda e ottenuto il contributo di 600 euro, puoi presentare una nuova domanda per chiedere di nuovo tale contributo. Se non hai mai presentato la domanda potrai richiedere l'intero contributo di 1200 euro.

Spetta fino a 2.000 euro, per:

- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico, di radiologia medica;
- operatori sociosanitari
- personale dei comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico.

Se hai già presentato una domanda e ottenuto il contributo di 600 euro, puoi presentare una nuova domanda per chiedere di nuovo tale contributo. Se non hai mai presentato la domanda potrai richiedere l'intero contributo spettante di 2000 euro.

LIMITAZIONI E INCOMPATIBILITA'

L'altro genitore:

- Non deve essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.);
- Non deve essere disoccupato o non lavoratore;
- Può essere in Smart Working (Lavoro Agile).

La fruizione del bonus per i Servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Da richiedere in alternativa al congedo COVID-19.

Il Bonus per servizi di Baby sitting è alternativo al congedo parentale previsto dal DL 18/2020.

QUALI PRESTAZIONI POSSO RICHIEDERE

1) Bonus per servizi di baby sitting, da fruire tramite i Libretto famiglia.

2) Bonus per i Servizi integrativi per l'infanzia di seguito elencati:

- Centri e attività diurne
- Centri con funzione educativo-ricreativa
- Ludoteche
- Centri di aggregazione sociale
- Centri per le famiglie
- Centri diurni di protezione sociale
- Centri diurni estivi
- Asili e servizi per la prima infanzia
- Asilo Nido
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il bonus viene erogato dall'INPS, previa domanda da inoltrarsi ONLINE:

- in via telematica, accedendo al servizio online tramite le credenziali PIN, SPID, CIE o CNS.
- modalità semplificata: utilizzando la prima parte del PIN. Per la successiva fase dei pagamenti tramite Libretto Famiglia bisogna essere in possesso del PIN dispositivo.

OPPURE: Tramite i **patronati** o il **Contact center** dell'Istituto, telefonando al numero 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile. Anche in questo caso è possibile avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore la sola prima parte del PIN.

TEMPISTICHE

Dal 5 Marzo 2020 ed esclusivamente per l'anno corrente.

ESITO:

L'esito della domanda è comunicato via sms/email/PEC con assegnazione del bonus richiesto tramite il servizio Prestazioni di lavoro occasionale - Libretto – Famiglia

Per fruire del Bonus l'utilizzatore dovrà effettuare i seguenti passaggi del servizio online Libretto - Famiglia:

1. registrazione del genitore come utilizzatore del Libretto famiglia e della persona incaricata come prestatore del servizio;
2. appropriazione del Bonus Baby sitting
3. inserimento delle comunicazioni delle prestazioni lavorative svolte per l'attività di baby sitting

INFORMAZIONI E CONTATTI

Contact center dell'Istituto, telefonando al numero 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile

ESTENSIONE DEI GIORNI DI PERMESSO PER L. 104/92.

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46180>

E' una misura che prevede l'incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di **ulteriori complessive 12 giornate** usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Vengono così aggiunti ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell'arco dei predetti due mesi.

A CHI È RIVOLTA?

Ad avere diritto all'estensione del congedo sono sia i genitori (o caregiver) di persone cui sia stato riconosciuto un handicap grave (Art. 33 comma 3) sia lavoratori con disabilità grave riconosciuta (Art. 33 comma 6).

REQUISITI

Aver richiesto L. 104 in quanto caregiver o disabile

TEMPISTICHE

Sono stati confermati i giorni di permesso extra anche per maggio e giugno 2020.

CHIARIMENTI:

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni

ATTENZIONE: Per i mesi di maggio e giugno 2020 oltre ai tre giorni di permesso ordinariamente previsti si aggiungono dodici giornate complessive. Di conseguenza, a maggio e giugno i lavoratori beneficiari avranno diritto a diciotto giorni potenziali di permesso Legge 104

Presentazione della domanda:

Le modalità di richiesta delle giornate di permesso restano quelle indicate nel messaggio 1281 ma la Circolare 45 precisa che il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda per la fruizione delle suddette ulteriori giornate.

La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità.

In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92.

CONGEDO COVID 19

<https://www.patronato.acli.it/congedo-parentale-per-emergenza-covid-19/>

In cosa consiste?

Congedo straordinario di massimo 30 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, se privo di altri sostegni al reddito, per figli naturali, adottivi e in affidamento.

A chi è rivolta?

Ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati), iscritti alla gestione separata o gestione speciale con figli fino a 16 anni di età. In particolare:

- Per i figli di età non superiore ai 12 anni: di un riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione.
- Per i figli dai 12 ai 16 anni: diritto di astensione dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche senza alcuna indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Per i genitori di figli con handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92): non ci sono limiti d'età; viene riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa, è richiesta l'iscrizione a scuole di ogni ordine grado o la frequenza di centri diurni a carattere assistenziale.
- Per i lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS Sul tema l'INPS ha fornito tutti i dettagli e le istruzioni operative per le domande con la circolare n. 45 2020.

Requisiti:

- genitore lavoratore
- con figli fino a 16 anni di età
- che non usufruisce di prestazioni a sostegno del reddito
- che non usufruisca del bonus baby sitting

Tempistiche e modalità di presentazione della domanda

Il beneficio spetta per 30 giorni e potrà essere utilizzato, anche non continuativamente, fino al 31 luglio 2020.

Come presentare domanda?

I genitori lavoratori dipendenti privati con

- Figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.
- Figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e alla data del 5 marzo usufruivano del periodo di prolungamento del congedo parentale non devono presentare domanda e dal 5 marzo usufruiranno del congedo COVID-19 e della relativa indennità.
- Figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non stanno usufruendo del prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma devono presentare domanda utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, disponibile sul sito INPS dal 1 aprile 2020.

Per i genitori lavoratori dipendenti pubblici sono gestite dall'Amministrazione Pubblica ed è necessario presentare domanda al proprio Ufficio del Personale.

INDENNITA' LAVORI DOMESTICI- COVID 19

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53725>

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Brochure_Informativa_LD.pdf

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/2020-5-27_Tutorial_Indennit%C3%A0COVID.pdf

L'indennità, istituita con l'articolo 85, decreto legge 34/2020, è destinata ai soggetti assicurati, alla data del 23 febbraio 2020, presso la gestione dei lavoratori domestici dell'INPS appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL.

Tempi

La domanda si può inviare dal 25 maggio 2020

Chi può chiedere l'indennità

Possono fare richiesta colf e badanti che, alla data del 23 febbraio 2020:

- risultino iscritti con rapporto di lavoro attivo nella gestione dei lavoratori domestici dell'INPS;
- abbiano un orario settimanale del rapporto di lavoro superiore a 10 ore (anche sommando l'orario dei vari rapporti di lavoro);
- tale durata deve risultare verificabile dalle comunicazioni inviate a INPS dal datore di lavoro entro la predetta data;
- non risultino conviventi con nessuno dei datori di lavoro;
- non devono essere già titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1, legge 12 giugno 1984, n. 222;
- non devono essere titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- non devono essere percettori di alcuna delle indennità/prestazioni legate all'emergenza Covid-19 di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Nel caso in cui il richiedente o uno dei membri del suo nucleo familiare percepisca, nei mesi di aprile e maggio 2020, il Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza di importo inferiore all'indennità LD, si procederà a integrare la somma percepita a titolo di RdC/PdC fino all'ammontare dell'indennità LD complessivamente dovuta.

IMPORTO DEL BENEFICIO

L'importo dell'indennità LD è di 500 euro per le mensilità di aprile e maggio e dunque non può superare complessivamente l'importo di 1.000 euro, erogato in un'unica soluzione. Nel caso in cui il lavoratore o un componente del suo nucleo familiare sia percettore di reddito di cittadinanza per un importo inferiore a 1.000 euro, la differenza spettante sarà calcolata e inserita direttamente dalla procedura del Reddito di Cittadinanza come quota specifica.

COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'Inps, attraverso i seguenti canali:

- online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
- tramite i servizi offerti dagli istituti di Patronato;
- attraverso il Contact center multicanale dell'Inps, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante).

Nell'area riservata del sito sarà possibile scaricare la ricevuta della domanda protocollata, il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda e visualizzare le informazioni relative al pagamento.

BUONI SPESA

A CHI E' RIVOLTA?

La misura è rivolta a famiglie o persone singole che si trovano esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e che si trovano in uno stato di bisogno o di disagio economico.

I cittadini possono presentare domanda per l'erogazione dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità facendo richiesta al proprio Comune di residenza. (Consultare il sito del proprio Comune di residenza - requisiti differenti da Comune a Comune)

TEMPISTICHE

Fino ad esaurimento fondi.

PACCHETTO CREDITO IMPRESE

Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus Regione Lombardia ha approvato un pacchetto di misure che soddisfino l'esigenza primaria di Piccole e medie imprese e professionisti lombardi: poter disporre di liquidità per garantire la continuità aziendale e avere le risorse necessarie per consentire la ripartenza.

A questo link tutte le misure attive:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/coronavirus-pacchetto-credito-imprese>

TAX CREDIT VACANZA - Bonus vacanze 2020

L'art. 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) prevede che per il periodo d'imposta 2020 sia riconosciuto ai nuclei familiari un credito utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo.

Tempi

Il bonus è utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Destinatari:

Nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro.

Quota credito:

L'importo massimo del credito è di 500 euro. Per i nuclei familiari composti da due persone l'importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro. È fruibile nella misura dell'80%, sottoforma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall'avente diritto

Condizioni di utilizzo:

- Può essere utilizzato da un solo componente
- Può essere speso in un'unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast
- Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale. Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Come fare domanda:

La domanda per il bonus vacanze si fa solo attraverso una app, 'IO', legata alla piattaforma della pubblica amministrazione PagoPa <https://io.italia.it/bonus-vacanze/>

BONUS MOBILITA'

<https://www.minambiente.it/bonus-mobilita>

In cosa consiste?

Permette di ricevere «un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad esempio monopattini, hoverboard e segway) o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture». Il rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili.

Come funziona e come posso ottenere il bonus?

Il buono mobilità può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web o piattaforma che è in via di predisposizione e sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del ministero dell'Ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere all'applicazione è necessario disporre delle credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Nella prima fase (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto il rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all'istanza da presentare mediante l'applicazione web.

Nella seconda fase (dal giorno di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull'applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull'applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

Chi lo può chiedere?

Possono usufruire del buono mobilità per l'anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (con riferimento alla banca dati Istat relativa al 1 gennaio 2019) e nei comuni delle 14 Città metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. L'elenco dei Comuni (anche al di sotto dei 50.000 abitanti) appartenenti alle suddette Città metropolitane è consultabile sui relativi siti istituzionali.

RIMBORSO ABBONAMENTI MEZZI PUBBLICI

Il Dl Rilancio prevede che chi non ha utilizzato l'abbonamento, già pagato, durante il *lockdown* possa, previa autocertificazione, chiedere un indennizzo.

Per accedere al rimborso bisognerà possedere un abbonamento in corso di validità durante il periodo in cui sono state adottate le restrizioni governative agli spostamenti e produrre un'autocertificazione al fine di attestare di non aver potuto utilizzare, in tutto o in parte, il titolo di viaggio già acquistato.

Il successivo rimborso dovrebbe essere erogato in due modi, a scelta dell'azienda di trasporti, ovvero a mezzo voucher di importo corrispondente al periodo di mancata fruizione, da utilizzare entro un anno dall'emissione, oppure attraverso un prolungamento della durata dell'abbonamento per lo stesso periodo.

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/cittadini/Muoversi-in-Lombardia/biglietti-e-agevolazioni/lo-viaggio-Agevolata/rimborso-IVOL-Agevolata/rimborso-ivol-agevolata>

<https://www.atm.it/it/covid/Pagine/home.aspx>

Autoguidovie Monza e Brianza non ha pubblicato sul proprio sito modalità di rimborso

ALTRE MISURE ATTIVE

NOTE SCUOLA "MATERIALE DIDATTICO" – "BORSE DI STUDIO"

Per inoltrare domanda: <http://www.bandi.servizirl.it>

Per info: www.regione.lombardia.it/dotescuola

Domande dal: 07 aprile 2020, ore 12:00 Scadenza: 30 giugno 2020, ore 12:00

Le due Misure "Dote Scuola - Materiale didattico anno scolastico 2020/2021" e "Borse di studio statali anno scolastico 2019/2020", consistono in un contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, oppure nell'erogazione, da parte dello Stato, di una borsa di studio. Entrambi i contributi sono finalizzati a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento del percorso scolastico, sia nel sistema di istruzione, sia nel sistema di istruzione e formazione professionale.

A CHI E' RIVOLTA:

studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi presso scuole secondarie di primo e secondo grado statali o paritari, istituti formativi accreditati, con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, purchè lo studente rientri quotidianamente presso la propria residenza e non risulti beneficiario per la stessa finalità e nello stesso anno scolastico, di altri contributi pubblici.

REQUISITI:

Per richiedere il contributo è necessario avere un ISEE massimo pari a 15.748,78 euro.

Il valore del contributo sarà di 200,00 euro. Tale contributo potrà essere incrementato fino a 500,00 euro in base al numero complessivo delle domande ammissibili e fino a completo utilizzo delle risorse disponibili.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma:

<http://www.bandi.servizirl.it>

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso l'autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) / CRS (Carta Regionale dei Servizi) con PIN personale e lettore della Carta.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente beneficiario. Rappresenta il minore la persona fisica o giuridica a cui il minore è affidato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni o che esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione ai rapporti con l'istituzione scolastica (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l, della L. n. 149/2001). Lo studente maggiorenne può presentare personalmente la domanda.

(limite di età dello studente per beneficiare della misura è di 21 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda).

Può essere presentata domanda per gli studenti che:

- nell'anno scolastico 2019/2020 frequentano:
 - l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado;
- nell'anno scolastico e formativo 2020/2021 frequenteranno:
 - una classe della scuola secondaria di primo o secondo grado;
 - una classe della istruzione e formazione professionale.

TEMPISTICHE:

L'elenco dei beneficiari sarà approvato nel mese di luglio 2020 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it/dotescuola.

Ciascun beneficiario riceverà una comunicazione via email all'indirizzo indicato in fase di compilazione della domanda.

INFORMAZIONI E CONTATTI:

- Ufficio Dote Scuola: dotescuola@regione.lombardia.it
- numero unico Dote Scuola **02 6765 0090**, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
- Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde **800.131.151** operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:
 - - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
 - - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

RIMBORSO DOTE SPORT 2019

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/turismo-sport-e-tempo-libero/Fare-sport/posticipo-rendicontazione-dote-sport/2020-posticipo-rendicontazione-dote-sport-2019>

Per inoltrare domanda: www.bandi.servizirl.it

Domande dal: 31 maggio 2020, ore 10:00 Scadenza: 10 luglio 2020, ore 12:30

Dote Sport è un'iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo sport.

La Dote Sport è un contributo per sostenere i costi sostenuti per le attività sportive dei minori di età compresa fra 6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2019.

Le attività devono:

1. prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza;
2. avere una durata continuativa di almeno sei mesi (Poiché le attività sportive sono sospese sarà possibile presentare la rendicontazione anche in mancanza dei sei mesi continuativi di frequenza al corso sportivo)
3. essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai registri Coni e/o CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche o da soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione pubblica) di enti locali lombardi. Sono comprese le associazioni benemerite riconosciute dal Coni.

REQUISITI:

La Dote Sport 2019 è destinata ai nuclei familiari:

- in cui almeno uno dei due genitori (o tutore/genitore affidatario), sia residente in modo continuativo da almeno 5 anni in Lombardia, alla data di scadenza del Bando;
- che alla presentazione della domanda siano in possesso di un indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 o non superiore a € 30.000,00, nel caso di nuclei familiari in cui è presente un minore diversamente abile.

CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO:

Ciascuna famiglia potrà beneficiare di una sola Dote, del valore minimo di 50 euro e massimo di 200 euro.

Nei casi di nuclei familiari con più di 3 minori, sono assegnabili un numero massimo di 2 Doti.

Nessuna limitazione al numero di doti è prevista in caso di nuclei familiari con un minore diversamente abile.

Il contributo sarà liquidato alla famiglia richiedente da Regione Lombardia esclusivamente tramite bonifico bancario, sul conto corrente indicato in domanda di Dote. A tale scopo, sarà necessario inserire nella domanda di rimborso un codice IBAN valido.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di Dote Sport può essere presentata da uno dei genitori o dal tutore (in possesso di apposita documentazione legale) conviventi con il minore.

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso l'applicativo BANDI ON LINE messo a disposizione da Regione Lombardia, collegandosi al sito: www.bandi.servizirl.it

L'utente deve registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso l'autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS (Carta Regionale dei Servizi) con PIN personale e lettore della Carta oppure tramite username e pw allegando la propria C.I.

(DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE)

1. la copia della ricevuta di pagamento del corso (o le ricevute nel caso di più pagamenti) rilasciata dalla stessa associazione sportiva indicata in domanda di Dote, con indicazione del minore destinatario della Dote;
2. l'attestazione di frequenza al corso del minore, che potrà essere auto dichiarata dal richiedente seguendo la procedura online oppure rilasciata dall'Associazione;
3. la copia della carta d'identità in corso di validità del richiedente; tutti i documenti di identità scaduti dal 17 marzo 2020 in poi sono validi fino al 31 agosto 2020 (ai sensi art 104 del DL n. 18 del 17 marzo 2020).
4. il certificato di disabilità, solo se richiesto nella mail ricevuta (contenente le istruzioni di rendicontazione)

INFORMAZIONI E CONTATTI:

Per ogni informazione relativa al bando: chiamare il numero verde **800.318.318** - **tasto 1** attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle 20.00 o scrivere alla casella di posta dotesport@regione.lombardia.it.
Per l'assistenza informatica: chiamare il numero verde **800.131.151** attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle 20.00 o scrivere a bandi@regione.lombardia.it.

DUL: DOTE UNICA LAVORO REGIONE LOMBARDIA

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-2gennaio2019/dote-unica-lavoro-2gennaio2019>.

Domande: in qualsiasi periodo dell'anno.

A CHI E' RIVOLTA:

Dote Unica Lavoro - Terza Fase è un sostegno all'inserimento o reinserimento lavorativo e alla qualificazione o riqualificazione professionale. Risponde alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della loro vita professionale attraverso un'offerta integrata e personalizzata di servizi. Adulti disoccupati dai 30 anni in su.

REQUISITI:

Possono partecipare le persone fino a 65 anni che, alla presentazione della domanda di dote, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia, anche percettori di Naspi;
- Occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), nell'ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà e/o Accordi/Contratti/Assegno di solidarietà come disciplinati dal D.Lgs. n. 148/2015;
- Occupati appartenenti alla forza pubblica (Militari congedandi e personale, militare e civile, delle Forze dell'ordine e Forze armate), residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia, previa autorizzazione rilasciata dal proprio Comando/Questura/Provveditorato regionale di riferimento di cui allegato;
- Iscritti ad un Master universitario di I e II livello, residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia.

Dai gruppi target sopraindicati sono **esclusi** i seguenti soggetti, in quanto beneficiari di altre politiche attive:

- Giovani fino a 29 anni, che possono avere accesso alla misura Garanzia Giovani;
- Occupati sospesi in Accordo di ricollocazione art. 24 bis D.Lgs. 148/2015, che possono avere accesso all'Assegno di Ricollocazione e all'Avviso Azioni di rete per il lavoro.

Ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 i destinatari disoccupati, prima dell'attivazione di Dote Unica Lavoro, devono aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) ed aver stipulato un Patto di Servizio Personalizzato (PSP).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Chi rientra in una delle categorie previste (elencate nella sezione precedente "Descrizione"), per attivare la Dote Unica Lavoro deve rivolgersi ad un operatore pubblico o privato - accreditato con Regione Lombardia per l'erogazione di servizi al lavoro - che abbia aderito all'iniziativa.

TEMPISTICHE:

In ogni momento dell'anno.

INFO E CONTATTI:

Per informazioni e accompagnamento rivolgersi all'operatore accreditato al lavoro di Regione Lombardia da lui prescelto. Catalogo degli Enti accreditati al lavoro: <https://www.dati.lombardia.it/Istruzione/Elenco-degli-Operatori-Accreditati-ai-Servizi-al-L/ww6m-hv3h>



Offertasociale - azienda speciale consortile

piazza Marconi 7/D 20871 Vimercate (MB)
tel 039. 6358067/64 • Fax 039. 6358070
www.offertasociale.it • info@offertasociale.it
C.F. e P.IVA 03743620969



Per informazioni e accompagnamento rivolgersi all'operatore accreditato al lavoro di Regione Lombardia da lui prescelto. L'elenco è consultabile cliccando sul catalogo on line.

Per informazioni generali sono inoltre attivi gli spazioRegione URP e il Call Center di Regione Lombardia.

AFOL VIMERCATE: 039 635 0901 - Via Camillo Benso Cavour, 72, 20871 Vimercate MB

AFOL METROPOLITANA: 02 9552 9711 -Via S. Martino, 4, 20066 Melzo MI

SIL (SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI) VIMERCATE: 039/6053027 -Largo Europa, 6, 20871 Vimercate MB
mail: sil.servizilavoro@offertasociale.it.

GARANZIA GIOVANI

La modalità di adesione al programma è stata aggiornata a dicembre 2019 e richiede la registrazione al portale MyANPAL,

<https://myanpal.anpal.gov.it> : area riservata del portale ANPAL.

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/garanzia-giovani/ser-garanzia-giovani-ifl>

A CHI E' RIVOLTA:

La Fase II del programma regionale rivolto ai giovani tra i 16 e i 29 anni che offre opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro attraverso percorsi personalizzati in funzione di bisogni individuali.

REQUISITI:

Sono destinatari delle misure e dei percorsi di Garanzia Giovani, i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) che possiedono, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al compimento dei 30 anni), al momento della registrazione al portale nazionale;
- essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento;
- essere disoccupato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurricolare, in quanto misura formativa;
- non avere in corso di svolgimento il servizio civile;
- non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive.

Inoltre, possono accedere alla Fase II del Programma i giovani che, in possesso dei requisiti sopra elencati, appartengono ad una delle seguenti categorie:

- giovani NEET percettori e non percettori di NASPI ai sensi della L.26/2019 "Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di pensioni";
- giovani NEET richiedenti asilo che, pur privi del requisito della residenza, e in possesso di tutti gli altri requisiti d'accesso al Programma, sono in condizioni di regolarità sul territorio nazionale sulla base della normativa vigente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Per accedere è necessario effettuare l'adesione al programma nazionale Garanzia Giovani.

La modalità di adesione al programma è stata aggiornata a dicembre 2019 e richiede la registrazione al portale MyANPAL, <https://myanpal.anpal.gov.it>, l'area riservata del portale ANPAL.

Sul portale MyANPAL il giovane effettua la vera e propria adesione a Garanzia Giovani e seleziona la Regione o Provincia autonoma dove preferisce usufruire di una delle opportunità previste dal Programma, che può anche essere diversa da quella in cui hai il domicilio (la PA di Bolzano è esclusa dal programma Garanzia Giovani).

Il giovane che seleziona la Lombardia come Regione di attuazione del Programma, riceve una comunicazione da parte del Sistema Informativo Unitario del Lavoro di Regione Lombardia (SIUL) contenente il link da cui scegliere e contattare un operatore accreditato ai servizi al lavoro dove recarsi per:

- essere informato sul Programma
- essere supportato nel definire l'obiettivo professionale
- essere preso in carico

- sottoscrivere un Patto di Servizio e un Piano d'Intervento Personalizzato
- presentare la domanda di Dote.

L'operatore concorderà quali servizi, tra le azioni previste dal bando Garanzia Giovani – Fase II, sono più adeguati all'obiettivo professionale e accompagnerà il giovane in un percorso di inserimento nel mondo del lavoro.

TEMPISTICHE:

Data di apertura: 08/01/2019 ore 12:00:00

Data di chiusura: 30/06/2021 ore 17:00:00

Il giovane ha 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da Regione Lombardia – SIUL per recarsi presso l'operatore accreditato ai servizi al lavoro scelto ed essere preso in carico, pena l'esclusione dal Programma. Decorso il termine la registrazione rimane attiva e il giovane può riaderire al Programma accedendo all'area personale del Portale ANPAL (<http://www.anpal.gov.it/> dal punto 2).

La durata massima della Dote è di 180 giorni estendibili in caso di attivazione di un tirocinio extracurricolare, secondo le disposizioni presenti nel bando.

Il giovane può beneficiare dei seguenti servizi:

- 1 A – Accoglienza e informazioni sul programma
- 1 B- Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa)
- 1 C- Orientamento specialistico o di II livello
- 2 A- Formazione mirata all'inserimento lavorativo
- 3- Accompagnamento al lavoro
- 5- Promozione del tirocinio extracurricolare

INFO E CONTATTI:

Per informazioni di dettaglio i destinatari possono rivolgersi ad un operatore accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia. L'elenco è consultabile alle pagine: www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/oa/

Per informazioni generali sono inoltre attivi:

- gli Sportelli Spazio Regione con sedi e orari di apertura;
- il Call Center numero 800 318 318 (numero verde gratuito da rete fissa) e 02 3232 3325 - Tasto 1 (da rete mobile e dall'estero, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario), dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00

AFOL VIMERCATE: 039 635 0901 - Via Camillo Benso Cavour, 72, 20871 Vimercate MB

AFOL METROPOLITANA: 02 9552 9711 -Via S. Martino, 4, 20066 Melzo MI

SIL (SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI) VIMERCATE: 039/6053027 -Largo Europa, 6, 20871 Vimercate MB

mail: sil.servizilavoro@offertasociale.it.

Catalogo degli Enti accreditati al lavoro: <https://www.dati.lombardia.it/Istruzione/Elenco-degli-Operatori-Accreditati-ai-Servizi-al-L/ww6m-hv3h>

INFORMATIVA CAAF E SERVIZI ATTIVI ANCHE DA REMOTO

CAAF CGIL BRIANZA

Tel per appuntamenti: 800 990 730 Mail : utenticaafmb@cgil.lombardia.it (utenti)

Mail personale Erika Volpi : erika.volpi@cgil.lombardia.it (solo per colleghe non per utenti)

Servizi:

- Per utenti che hanno fatto già lo scorso anno ISEE con CGIL dovrebbero essere stati tutti informati e il CAAF può verificare lo stato dei loro pagamenti e della domanda dal portale inps (decaduta/sospesa). Possiamo anche noi come casemanager richiedere dei controlli per utenti "cgil" tramite mail personale di Erika Volpi.
- Per utenti che devono rifare l'ISEE ma che non avevano fatto il vecchio con CGIL, possibilità di inviare richiesta via mail e di procedere in via telematica (contatti sopraccitati). Tempi di lavorazione circa 20 gg.

PATRONATO INCA CGIL

Tel per informazioni: 039/27311

Sito internet per contatto/pratiche: www.incacgilbrianza.it (Parla con INCA - Compila Modulo)

Naspi: richiesta allungata fino a 128 gg dopo il licenziamento

CAAF CISL

Gli appuntamenti nelle sedi CAF CISL partiranno dal prossimo 11 maggio. Nel rispetto delle regole anti-assembramento dettate dall'emergenza COVID-19 gli appuntamenti vengono presi esclusivamente per telefono chiamando il n. verde 800 800 730

CAAF EL.BA

Possibilità di fare le procedure (isee, 730) tramite assistenza whatsapp e invio documenti tramite mail in pochi giorni)

Concorezzo (solo per cittadini di Concorezzo – Seregno per tutti, ma lavorano spesso da remoto)

0362687309

3713354371

elbaservizi.seregno@gmail.com

CAAF ACLI

Via Casati, 7 20862 Arcore (MB) - possibilità di iscrizione My Caaf per servizi Online

Telefono: [039/6180045](tel:039/6180045)

Email: arcore@cafaclimilano.it

PER APPUNTAMENTI NUMERO UNICO:

0225544777

PACCHETTO CREDITO IMPRESE

A CHI è RIVOLTA?

Piccole e medie imprese e professionisti lombardi

Composta da:

- CONTROGARANZIE 3
- Bando FAICredito
- misura GENIUS
- CREDITO ADESSO

Fare riferimento al seguente sito e informarsi direttamente alla propria Banca.

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/coronavirus-pacchetto-credito-imprese>

TEMPISTICHE:

fino a ottobre 2020/ esaurimento scorte.

REDDITO DI CITTADINANZA e PENSIONE DI CITTADINANZA

<https://www.redditicittadinanza.gov.it/>

A CHI è RIVOLTA?

Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

- italiano o dell'Unione Europea;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
- cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolare di protezione internazionale;

È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
- un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

Relativamente ai requisiti economici appena elencati, i cittadini di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana. Non è richiesta tale certificazione:

- ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
- qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea dove è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. L'elenco dei Paesi rientranti in questa casistica sarà definito in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Altri requisiti

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Il richiedente non deve poi essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpl (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L'importo dell'assegno è determinato tenendo conto attraverso una scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare. La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti in una delle seguenti condizioni:

- disoccupati a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa;
- in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;
- componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Avviso: a causa dell'emergenza da Covid-19, l'INPS consente ai cittadini di trasmettere la domanda di Reddito e Pensione di Cittadinanza anche attraverso il proprio sito istituzionale, nella sezione "reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza" procedendo come per tutte le richieste di prestazione che possono essere richieste all'Istituto, autenticandosi con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso il sito Lavoro.gov, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali (gestori del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1

Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso si consiglia di scaricare e compilare il modulo RDCCOM RIDOTTO. Per variazioni intercorse successivamente alla presentazione della domanda, è richiesta la compilazione e presentazione del modulo RDCCOM ESTESO.

Le informazioni contenute nella domanda del Reddito di cittadinanza sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. L'INPS, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio che sarà erogato attraverso un'apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane.



Offertasociale - azienda speciale consortile

piazza Marconi 7/D 20871 Vimercate (MB)
tel 039. 6358067/64 • Fax 039. 6358070
www.offertasociale.it • info@offertasociale.it
C.F. e P.IVA 03743620969



Per approfondimenti sulla carta Rdc vai al sito di Poste.

TEMPISTICHE: IN QUALSIASI MOMENTO DELL'ANNO

INFORMAZIONI E CONTATTI:

Il Contact center è raggiungibile componendo il numero 803 164, gratuito da telefono fisso e il numero 06 164 164 da cellulare

<https://www.redditicittadinanza.gov.it/>

Pensione di cittadinanza

Per chi ha compiuto 67 anni

Il beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Può essere concesso anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone di età inferiore, in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE (allegato 3 al regolamento ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159).

ASSEGNO DI NATALITA' (BONUS BEBE') per i nati nel 2020

L'assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebé") è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni **figlio nato, adottato** o in **affido preadottivo** tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. L'assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Il beneficio è stato istituito dall'articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative. L'articolo 1, commi 340 e 341, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha riconosciuto il beneficio anche per i nati e adottati nel 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

Novità: rispetto all'assegno di natalità delle leggi degli anni precedenti, ancora applicabili per gli eventi antecedenti al 2020, per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi del 2020 la prestazione viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio dell'accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell'indicatore ISEE.

A CHI E' RIVOLTO?

L'assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno (di seguito sono elencati tutti i requisiti) per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2020.

COME FUNZIONA?

La maggiorazione del 20%

In presenza di tutti gli altri requisiti, la maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:

- la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l'assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti;
- ai fini della maggiorazione si considera "primo figlio" del genitore richiedente: il figlio, sia minorenni che maggiorenne, residente in Italia, e convivente con il genitore richiedente;
- diversamente, non si considerano né come "primi figli", né come "figlio successivo al primo", i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto la maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di "filiazione";
- in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2020:
 - se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. nascita di tre gemelli nel 2020, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta al secondo e al terzo nato in ordine cronologico);
 - se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi) la maggiorazione spetta a tutti i gemelli;
- in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2020, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi),

la maggiorazione va riconosciuta a ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2020, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo al secondo e al terzo nato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (es. adozione di tre gemelli il 7 maggio 2020, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo a due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente);

- in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2020, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2020, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta a tutti e tre i minorenni adottati).

DECORRENZA E DURATA:

L'assegno spetta **a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia** del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. Se l'assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all'altro genitore), l'altro genitore può subentrare nel diritto all'assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l'affidamento esclusivo all'altro genitore. In questo caso l'assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Per l'**affidamento temporaneo** di minore nato o adottato nel 2020, l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

In caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore convivente col figlio. Quest'ultimo deve fornire all'INPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, se la domanda è presentata **oltre i 90 giorni**, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Se la domanda viene respinta per poter richiedere l'assegno è necessario presentarne una nuova. Se la nuova domanda è presentata oltre i 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione di tale nuova domanda.

L'assegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2020 per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

QUANTO SPETTA?

La **misura dell'assegno** per i nati adottati in affidamento preadottivo nel 2020 dipende in presenza di un **ISEE** in corso di validità dall'ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l'assegno:

- in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l'assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
- se l'ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l'assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);

- qualora l'ISEE sia superiore a 40.000 euro l'assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

Il pagamento mensile dell'assegno è effettuato dall'INPS **direttamente al richiedente** tramite bonifico domiciliato, accreditato su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con **IBAN** intestati al richiedente. In sede di invio della domanda è necessario allegare il modello SR/163 "Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito", in mancanza del quale la domanda rimane sospesa.

Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del **genitore minorenne o incapace di agire**, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore.

Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un'altra famiglia secondo l'articolo 2, legge 4 maggio 1983, n. 184 l'assegno è corrisposto all'affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell'affidamento.

Il pagamento dell'assegno è effettuato a partire dal **mese successivo** a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche l'importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

DECADENZA:

L'erogazione dell'assegno è interrotta per decadenza al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all'estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, revoca dell'affidamento);
- in caso di decesso del figlio;
- in caso di revoca dell'adozione;
- in caso di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- nel caso in cui il minore venga affidato in modo esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda;
- nel caso in cui il minore venga affidato a persona diversa da quella che ha presentato domanda;
- in caso di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.

L'erogazione dell'assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall'ingresso in famiglia (l'anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia, questo mese incluso);
- conclusione dell'affidamento temporaneo;
- il figlio raggiunge i 18 anni di età.

Il richiedente deve comunicare all'INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall'altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall'affidatario.

Nei casi di decadenza l'utente, ove torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda e per la decorrenza della prestazione valgono le seguenti regole: se la nuova domanda è presentata entro i 90 giorni dall'evento (nascita, adozione, affidamento) l'assegno viene riconosciuto dal mese in cui l'utente è rientrato in possesso dei requisiti; se la nuova domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni dall'evento l'assegno decorre dal mese di presentazione della nuova domanda.

Domanda

REQUISITI

La domanda può essere presentata dal **genitore** che abbia:

- cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all'articolo 17, decreto legislativo 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).

La misura dell'assegno è calcolata in funzione del valore dell'ISEE minorenni in corso di validità e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.

Per gli eventi del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l'assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l'assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese (o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo).

In tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 e che le Strutture territoriali dell'INPS, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni ai sensi del citato articolo 71 del d.p.r. 445/2000) e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell'eventuale indebito.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità l'abbinamento ad un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido e, tuttavia, tale indicatore venga presentato successivamente, l'importo dell'assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall'affidatario. In questo caso il requisito dell'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé, ma l'affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.

In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.

Se il genitore che ha i requisiti per avere l'assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.

Per poter richiedere l'assegno è opportuno presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel nucleo familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede l'assegno.

È opportuno che il richiedente l'assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU ai fini del rilascio di un ISEE in corso di validità.

È possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il termine di validità dello stesso. In tal caso, l'importo dell'assegno si determina in base al valore dell'ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.

L' ISEE corrente, una volta scaduto, può essere rinnovato previa presentazione di un'altra DSU modulo sostitutivo. Altrimenti, scaduto l'ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo sostitutivo, verrà presa a riferimento l'ultima DSU presentata e l'ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.

Solo la DSU va presentata ogni anno e non c'è bisogno di fare una nuova domanda.

Per gli eventi del 2020, la presenza di omissioni e/o difformità nell'attestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato "accolta" se sussistono gli altri requisiti di legge, con liquidazione dell'importo minimo di 80 euro mensili (96 in caso di figlio successivo al primo).

Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU (da cui derivi il rilascio di un'attestazione priva di tali anomalie) o con rettifica retroattiva (qualora la DSU sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale) o con idonea documentazione giustificativa da presentare presso la sede INPS competente.

All'atto della regolarizzazione dell' ISEE da parte dell'utente, che può avvenire entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità, l'importo dell'assegno spettante sarà integrato con l'eventuale differenza ove spettante.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro **90 giorni** dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

COME FARE DOMANDA

La domanda di assegno si presenta all'INPS, di regola una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio online dedicato, che permette di visualizzarne anche l'esito. Per usufruire del servizio è necessario selezionare l'area "**Tutti i servizi**" e poi accedere con PIN dispositivo, SPID almeno di Livello 2, Carta Nazionale dei Servizi oppure Carta d'identità elettronica al servizio Assegno di natalità - Bonus Bebè (Cittadino).

In alternativa, si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Attraverso i canali sopra indicati è, inoltre, possibile comunicare eventuali ulteriori variazioni rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta (es. variazione indirizzo, IBAN). Per comunicare una variazione del codice IBAN o la modalità di pagamento (es. da bonifico domiciliato a conto corrente) è necessario allegare il modello SR/163 "Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito".

Al termine dell'istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l'esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce "Consultazione domande". Se nel compilare la domanda online l'utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.

BONUS LUCE, GAS E ACQUA

Il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta sia per la fornitura di energia elettrica/gas che per la fornitura idrica) ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica/gas e per il consumo di acqua. I tre bonus sono cumulabili se ricorrono i requisiti, ma ogni nucleo familiare può richiedere l’agevolazione per disagio economico e/o fisico per una sola fornitura di energia elettrica.

IL BONUS ENERGIA ELETTRICA

È uno “sconto” applicato attraverso una compensazione sulla fattura dell’energia elettrica. Ne hanno diritto i soggetti intestatari di una fornitura elettrica utilizzata per uso domestico nella propria abitazione di residenza.

Può essere richiesto ed erogato:

- in presenza di un disagio economico certificato dall'indicatore ISEE del nucleo familiare;
- in presenza di un disagio fisico di uno dei componenti del nucleo familiare, certificato dall'ASL; si tratta di casi in cui una grave malattia impone l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

L'importo del bonus energia:

in caso di disagio economico varia in base ai componenti della famiglia anagrafica e ammonta da un minimo di 125 euro ad un massimo di 173 euro; in caso di disagio fisico varia in base alla potenza contrattuale, alle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate, al tempo giornaliero, e ammonta da un minimo di 185 euro ad un massimo di 663 euro (importi anno 2020).

IL BONUS GAS

È una riduzione sulle bollette del gas naturale dell’abitazione di residenza riservata alle famiglie a basso reddito e a quelle numerose certificate dall’indicatore ISEE.

Può essere richiesto da:

- clienti domestici diretti (intestatari del contratto di fornitura), in tal caso la riduzione viene riconosciuta nella bolletta;
- clienti domestici indiretti (utilizzano un impianto condominiale centralizzato), in tal caso il beneficio sarà riconosciuto in un’unica soluzione con pagamento tramite bonifico;
- clienti misti, in tal caso l’agevolazione viene riconosciuta nella bolletta.

Non spetta il beneficio a chi utilizza il GPL e il gas in bombola.

L'importo del bonus gas:

l’importo varia in base alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas (acqua calda sanitaria e/o cottura, acqua calda sanitaria e/o cottura più riscaldamento), alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica. Ammonta da un minimo di 32 euro ad un massimo di 264 euro (importi anno 2020).

IL BONUS IDRICO

Il bonus sociale idrico, richiedibile da luglio 2018, è una riduzione della spesa per il consumo di acqua per le famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. I beneficiari del bonus avranno 50 litri di acqua al giorno gratis per ogni componente familiare e tale consumo verrà scontato sulle tariffe applicate in bolletta. Le

condizioni per ottenere il bonus sono le stesse che valgono per i bonus elettrico e del gas ovvero la presenza di un disagio economico certificato dall'indicatore ISEE del nucleo familiare.

Può essere richiesto da:

- clienti domestici diretti (intestatari del contratto di fornitura), in tal caso la riduzione viene riconosciuta nella bolletta;
- clienti domestici indiretti (utilizzano un impianto condominiale centralizzato) in tal caso il beneficio sarà riconosciuta in un'unica soluzione con pagamento su conto corrente o assegno circolare, a seconda delle modalità scelte dal proprio gestore.

Il valore del bonus idrico:

il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitate/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. Ad esempio: una famiglia di 4 persone non pagherà 73 metri cubi di acqua all'anno. La tariffa agevolata applicata dal gestore non è unica a livello nazionale, quindi per individuare quale sia il corrispettivo (tariffa agevolata) che deve essere applicato ai 18,25 metri cubi e conoscere il valore del bonus, l'utente dovrà consultare il gestore per conoscere la tariffa agevolata applicata e l'importo del bonus acqua a cui ha diritto.

Requisiti comuni ai tre bonus sociali

sono i requisiti ISEE, che per l'anno 2020, ammettono al beneficio dei bonus le famiglie appartenenti:

- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 €;
- ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 €.

Unica eccezione è la richiesta del bonus elettrico nel caso di disagio fisico ovvero, se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti, la famiglia può ottenere il bonus per disagio fisico senza necessitare del requisito ISEE.

Gli importi dei bonus sono aggiornati annualmente dall'ARERA: per i clienti domestici diretti sono scontati direttamente nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda, mentre per i clienti domestici indiretti (bonus gas e/o idrico) l'erogazione avviene attraverso l'emissione di un bonifico domiciliato erogato in un'unica soluzione.

Come presentare domanda?

È possibile utilizzare un unico modulo per chiedere il bonus elettrico e/o gas per disagio economico e/o idrico. In questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione, che può essere cumulativa dei tre bonus o solo per uno o due di essi. L'istanza di richiesta di ammissione al bonus, corredata di un'attestazione ISEE in corso di validità, va presentata al proprio Comune di residenza o ai CAF convenzionati.

Tempistiche:

Per garantire la continuità dell'agevolazione bonus energia, gas e/o idrico il cittadino deve presentare domanda di rinnovo entro un mese prima della scadenza dell'agevolazione, salvo che si tratti di bonus energia per disagio fisico, in questo caso non deve essere mai presentato il rinnovo. Ad esempio: bonus riconosciuto nel periodo 1.09.2019 – 31.08.2020, la domanda di rinnovo deve essere presentata entro il 31 luglio.

A seguito dell'epidemia da COVID-19, per i BONUS ENERGIA/GAS/IDRICO in scadenza tra il 1.03.2020 e il 31.05.2020 è possibile rinnovare la domanda entro il 31.07.2020.

CARTA FAMIGLIA

<https://www.cartafamiglia.gov.it/>

COS'E'?

La Carta Famiglia è una carta acquisti che consente di accedere a sconti e riduzioni tariffarie per acquistare beni e servizi offerti dalle attività commerciali aderenti. La card è digitale e puoi usarla sia nei negozi che per gli acquisti online.

A CHI SPETTA?

Puoi richiedere la Carta Famiglia se possiedi i seguenti requisiti:

- sei un genitore con almeno 3 figli minori di 26 anni, conviventi, anche adottivi (dunque per ottenere la card devi vivere insieme ai tuoi figli). Solo per il 2020 puoi richiederla anche se hai un solo figlio a carico;
- hai cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione europea;
- sei regolarmente residente in Italia.

In caso di separazione, divorzio o altra modalità di scioglimento del matrimonio, hai diritto al beneficio se convivi con i figli di età inferiore a 26 anni o provvedi alla loro cura in seguito all'affidamento congiunto stabilito da un giudice.

Il Governo ha disposto che per il **2020 possano ottenere la carta tutte le famiglie con almeno un figlio a carico** e che siano residenti nei comuni o nelle aree nelle quali è stato verificato un contagio per cui non si conosce la fonte di trasmissione (decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9). **Queste famiglie potranno richiedere la Carta dal 31 marzo 2020.**

PER OTTENERE LA CARTA

<https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/#/beneficiario/richiediCarta>

CARTA ACQUISTI

http://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/minori/Carta-Acquisti-Minori-di-3-anni/

http://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/minori/Carta-Acquisti-Minori-di-3-anni/

La Carta Acquisti è una normale carta di pagamento elettronico, uguale a quelle che sono già in circolazione e ampiamente diffuse nel nostro Paese. Principale differenza è che con la Carta Acquisti le spese, invece che essere addebitate al titolare della Carta, sono addebitate e saldate direttamente dallo Stato.

La Carta potrà essere utilizzata per effettuare i propri acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard. I negozi che espongono il simbolo qui di fianco, inoltre, daranno sconti aggiuntivi alle normali promozioni.

IMPORTO RICONOSCIUTO

La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili. Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.

BENEFICIARIA

La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.

REQUISITI

- Età inferiore a 3 anni;
- essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea; ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;
- essere cittadino regolarmente iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
- avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a 6.966,54 €;
- non essere, da solo o insieme all'esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all'altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario:
 - intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
 - intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;
 - intestatario/i di più di due utenze del gas;
 - proprietario/i di più di due autoveicoli;
 - proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;

- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7;
- titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 € ovvero, se detenuto all'estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.

PER FARE DOMANDA

Moduli e indicazioni ai seguenti link

http://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/minori/Carta-Acquisti-Minori-di-3-anni/

<https://www.poste.it/files/1476460620409/Modulo-carta-acquisti-bambini.pdf>